

## ***POLICY IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE***

*C.d.A del 24/5/2017 e del 20/6/2017*  
*C.d.A del 19/05/2022*

Rev. n°	Delibera CdA	Disposizione
Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022

## Sommario – Policy in materia di conflitti di interesse

1. Premessa .....	2
2. Definizioni.....	2
3. Conflitto di Interessi .....	5
4. Ruolo e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali .....	5
5. Consiglio di Amministrazione .....	6
5.1 Direttore Generale .....	6
5.2 Collegio Sindacale.....	7
5.3 Situazioni di conflitto di interesse degli organi statutari.....	7
5.4 Le Funzioni aziendali coinvolte.....	8
5.5 Misure volte a ridurre il rischio di conflitto di interessi per la gestione del Fondo Unico (Legge Regionale n. 17 del 28/12/2004 e ss.mm.ii.) e del Fondo Sicilia (D. A. n. 17 del 17 Giugno 2019 e art. 3 della L. R. n. 17 del 16 Ottobre 2019) nonché di eventuali ulteriori fondi pubblici affidati in gestione.....	8
5.6 Limiti e deleghe in materia di conflitti di interesse .....	9

Allegato : “Gestione delle Operazioni in conflitto d’interesse e parti correlate””

Rev. n°	Delibera CdA	Disposizione
Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022

## 1. Premessa

La presente Policy è redatta al fine di ottemperare a quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (circolare Banca d'Italia n.288 del 3 aprile 2015) in materia di organizzazione degli intermediari e di sistemi di prevenzione dei conflitti di interesse.

Obiettivo del documento è presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di IRFIS-Finsicilia possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della società a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per clienti e azionisti.

Il sistema di presidi per la gestione di potenziali conflitti di interesse predisposto da Irfis risulta incardinato su:

- un idoneo modello di governance, fondato su una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità degli organi aziendali con riguardo alla gestione delle attività in materia di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati;
- la definizione di riferimenti dispositivi interni (limiti, politiche, procedure) finalizzati a preservare la corretta allocazione delle risorse e a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati (applicate a tutte le transazioni economiche, anche quelle che non generano attività di rischio);
- adeguati processi e sistemi finalizzati all'identificazione e all'aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati;
- adeguate procedure per l'identificazione, la registrazione e il reporting delle operazioni effettuate con soggetti collegati;
- assetti organizzativi e sistema dei controlli interni atti ad assicurare il rispetto costante delle procedure deliberative stabiliti con riguardo alle operazioni con soggetti collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati. Le funzioni di controllo, in particolare, sono deputate a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne;
- adozione di un efficace sistema di comunicazione.

La presente policy riguarda principalmente le ipotesi di conflitti di interesse, essendo oggetto di separata regolamentazione la materia relativa alle cause di incompatibilità ed inconfiribilità e quella dei requisiti di indipendenza degli esponenti aziendali, per la cui disciplina si rinvia alle disposizioni contenute nelle specifiche Leggi di riferimento, e in particolare alle disposizioni del T.U.B. , alle Disposizioni di Vigilanza della Banca Italia , al Codice Civile nonché allo Statuto della Società.

## 2. Definizioni

Ai fini della presente Procedura si intende per:

**“Amministratore non in conflitto”**: l'amministratore che non sia controparte o Soggetto Collegato né abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del codice civile;

**“Controllo”**: ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (“TUB”) e i casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del cod.civ.; il controllo derivante da contratti o clausole statutarie

Rev. n°	Delibera CdA	Disposizione
Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022

aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso, si considerano controllanti: i. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; ii. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

**“Esponenti aziendali”**: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Società. La definizione comprende, in particolare, gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale;

**“Esponenti del Partecipante”**: il Presidente della Giunta Regionale, tutti gli Assessori e l'Assessorato all'Economia in particolare per le parti di competenza relative all'esercizio dei poteri del Socio, potere del controllo analogo e potere di riordino delle partecipate.

**“Funzione Proponente”**: ciascuna funzione aziendale preposta all'avvio dell'istruttoria propedeutica all'esecuzione di un'Operazione con Soggetti Collegati;

**“Influenza notevole”**: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei specifici indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: i. nomina di uno o più rappresentanti nell'organo con funzione di policy;

**“Parte correlata”**: Sono parti correlate tutti gli esponenti aziendali.

Ai sensi del Capitolo 11, Parte Terza, Sezione Prima delle Disposizioni di vigilanza per le Banche e per gli intermediari finanziari (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013) si definiscono:

— “parte correlata” i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Società:

- *Gli esponenti aziendali*: cioè i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Società. Rientrano in questo ambito anche Amministratori, Sindaci, Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti;
- *il partecipante* (10% o influenza notevole);
- *i “soggetti connessi”*, ovvero:
  - le persone fisiche e le entità controllate da una parte correlata;
  - gli stretti familiari (parenti sino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata nonché i parenti di quest'ultimo) di una parte correlata

Rev. n°	Delibera CdA	Disposizione
Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022

e le società o le imprese controllate da questi. Anche se non si tratta di soggetti collegati andranno censiti come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado (coniuge, figli, genitori, fratelli e affini del sottoscrittore fino al 2° grado (suoceri, fratelli e sorelle del coniuge) anche se non conviventi; altri eventuali soggetti conviventi e loro figli conviventi con il sottoscrittore ed altre persone a carico del sottoscrittore o del convivente; coniuge legalmente separato o convivente;

- i soggetti che controllano il partecipante e il soggetto diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; oppure i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- *altri soggetti capaci di condizionare la gestione della Società in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o un'influenza notevole:* cioè quel soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- *una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole:* situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la Società abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative.

Ai sensi dello IAS 24, "parte correlata" è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio. Per quanto riguarda le persone fisiche, le regole sono le seguenti: una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona: i. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio; ii. ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante. Per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche (definiti dalla IAS 24 come "entità"), le regole sono le seguenti: un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni: i. l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre); ii. un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità); iii. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte; iv. un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità; v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio; vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a); vii. una persona identificata al punto (a) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Rev. n°	Delibera CdA	Disposizione
Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022

“**soggetti collegati**”: l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

### 3. Conflitto di Interessi

La disciplina dettata dall’attuale art. 2391 e 2399 c.c. dà rilievo (anzitutto al fine di imporre la comunicazione ad amministratori e collegio sindacale) sia agli interessi che un esponente aziendale abbia in una determinata operazione che si pongano in conflitto con l’interesse sociale, che ad “**ogni interesse**” e pertanto anche a quelli compatibili con quello sociale - come nel caso che dall’operazione derivi un vantaggio sia per la persona fisica che riveste la carica di esponente aziendale, sia per la società.

Il concetto di “interesse” deve intendersi come il vantaggio, o l’utilità, diretta (a proprio favore) o indiretta (a favore di terzi), patrimoniale (anche, a titolo esemplificativo, in termini di guadagno come di risparmio di spesa e/o fattispecie analoghe) ma, ragionevolmente, anche di tipo ideale, politico, sociale, religioso ecc. e dunque non patrimoniale, che l’amministratore ritenga di poter trarre dalla conclusione o dalla mancata conclusione di detta operazione, o dalla conclusione di una tra le varie operazioni ipotizzate.

Le modalità di comunicazione del conflitto di interessi prevedono una comunicazione molto più capillare, estesa a “natura, termini, origine e portata” dell’interesse, elementi che dovranno essere “precisati”, e dunque non genericamente affermati. E’ responsabilità del Consiglio di Amministrazione motivare adeguatamente, nella deliberazione consiliare che deciderà sull’operazione, in ordine alle ragioni ed alla convenienza della stessa ovvero rispetto all’assenza di pregiudizio o di nocimento per la Società.

Ai fini della presente Policy le situazioni di conflitto di interessi attuali e/o potenziali che vengono in rilievo sono quelle che riguardano anomalie di impianto della struttura organizzativa e/o della macchina operativa che ledono i principi gerarchici (c.d. “conflitti funzionali”). Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo (c.d. esponenti aziendali) non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la società che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. Gli stessi, in tali ipotesi, hanno ai sensi dell’art. 2391 cc un obbligo di astensione e di comunicazione agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.

### 4. Ruolo e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali

Fermo restando i compiti previsti dallo Statuto per gli organi sociali, si riportano nel seguito le ulteriori specifiche attribuzioni derivanti da obblighi di legge e disposizioni di vigilanza.

La definizione degli indirizzi, l’adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, richiedono il coinvolgimento di una pluralità di Organi e Funzioni aziendali, relativamente ai quali di seguito si riportano i principali ruoli e responsabilità.

Rev. n°	Delibera CdA	Disposizione
Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022

## 5. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione delle presenti Politiche e degli indirizzi per la relativa applicazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione/Organo Deliberante:

- assicura che vengano allocati in modo chiaro e appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle relative esposizioni;
- assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi trimestrale che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati diretto agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, (Direttore Generale, Collegio Sindacale) le operazioni sulle quali gli amministratori non in conflitto hanno espresso parere contrario o condizionato sono anch'esse comunicate;
- approva i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e, qualora emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera le operazioni con soggetti collegati nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Procedure e nelle presenti Politiche.

### Amministratori non in conflitto

L'Amministratore non in conflitto è coinvolto nella fase pre-deliberativa delle operazioni con parti collegate essendo chiamato ad esprimersi con un parere motivato sulla convenienza e correttezza sostanziale dell'operazione. Al riguardo, al fine di consentire approfondita conoscenza delle Operazioni con soggetti collegati viene fornita ai medesimi dall'ufficio istruttore, tempestivamente e in anticipo rispetto alla data prevista per l'esame delle operazioni oggetto di delibera, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti). Anche gli Amministratori non in conflitto sono destinatari di una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse con soggetti collegati e sulle loro caratteristiche nonché sulle operazioni ordinarie al fine di consentire agli stessi di effettuare, un adeguato monitoraggio delle medesime operazioni.

### 5.1 Direttore Generale

Il Direttore Generale è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale:

Rev. n°	Delibera CdA	Disposizione
Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022



- definisce i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate;
- definisce le responsabilità delle Funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali ed alle Funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

## 5.2 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è coinvolto nella fase deliberativa delle operazioni con soggetti collegati ed esercita, in ordine al processo di controllo interno sulle attività di rischio ed i conflitti di interesse, le facoltà previste dalla normativa che gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti definiti.

In particolare, le deliberazioni dell'organo di amministrazione devono essere prese col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, salvo il caso in cui il conflitto di interessi riguardi un componente del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale svolge le seguenti attività:

- rilascia un parere sulla complessiva idoneità delle Politiche a conseguire gli obiettivi delle disposizioni normative;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo di controllo interno;
- analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli altri Organi aziendali e delle Funzioni di controllo interno;
- formula osservazioni e proposte agli Organi competenti.

## 5.3 Situazioni di conflitto di interesse degli organi statutari

Qualora il conflitto di interessi coinvolga uno dei componenti degli Organi statutari (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Direttore Generale), l'esponente aziendale deve comunicare agli altri partecipanti alla seduta ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; a seguito di ciò, l'esponente interessato deve allontanarsi fisicamente dalla seduta, astenendosi dal partecipare sia alla discussione sia alla votazione inerenti l'operazione oggetto della delibera.

La delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà adeguatamente motivare, ai sensi dell'art. 2391, comma 2, del Codice Civile, le ragioni e la convenienza dell'operazione ovvero l'insussistenza di pregiudizio o di nocumento per la Società, riportare il voto favorevole di tutti gli Amministratori presenti alla riunione ed il parere favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Rev. n°	Delibera CdA	Disposizione
Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022



#### 5.4 Le Funzioni aziendali coinvolte

Nell'ambito del processo di governo e controllo delle operazioni con soggetti collegati sono coinvolte le seguenti Funzioni aziendali:

- Le funzioni proponenti: diverse a seconda del processo aziendale interessato, curano la fase pre-deliberativa, avviando l'istruttoria propedeutica all'esecuzione di un'operazione con soggetti collegati;
- l'Ufficio Legale Contratti e Convenzioni: gestisce il perimetro dei soggetti collegati nella mappatura ex ante, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti i soggetti collegati;
- l'Area Coordinamento territoriale: si occupa della mappatura ex post dei clienti non già censiti come soggetti collegati;
- l'Area Crediti: in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi;
- l'Area Amministrazione: cura la rappresentazione in bilancio delle operazioni verso parti correlate;
- l'Ufficio Risk Management, l'Ufficio Controlli e Internal Audit: sono gli attori coinvolti nei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche adottate.

#### 5.5 Misure volte a ridurre il rischio di conflitto di interessi per la gestione del Fondo Unico (Legge Regionale n. 17 del 28/12/2004 e ss.mm.ii.) e del Fondo Sicilia (D. A. n. 17 del 17 Giugno 2019 e art. 3 della L. R. n. 17 del 16 Ottobre 2019) nonché di eventuali ulteriori fondi pubblici affidati in gestione.

##### **“Fondo Unico”**

Con riferimento all'operatività residuale a valere sul “Fondo Unico”, per la clientela che presenta una contestuale doppia esposizione, occorre valutare se ricorrono ipotesi di un possibile conflitto di interessi tra le operazioni di finanziamento su Fondi Propri a svantaggio delle operazioni a valere sul Fondo Unico per l'attività liquidatoria, ovvero per le valutazioni delle posizioni e le possibili assunzioni di decisioni in merito alla classificazione delle stesse o a modifiche di condizioni contrattualmente non rilevanti.

In relazione a quando precede, l' Area Crediti e l'Area Legale, in fasi di proposta, dovranno sottoporre al Consiglio di Amministrazione dettagliata informativa affinché quest'ultimo possa valutare motivatamente la sussistenza o meno del conflitto d'interessi e impartire, ove necessario, le relative istruzioni. (Delibera del C.d.A. n. 108 del 10/09/2018).

##### **“Fondo Sicilia” e fondi extraregionali**

Rev. n°	Delibera CdA	Disposizione
Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022

Per una corretta gestione e amministrazione del Fondo Sicilia e/ dei fondi extraregionali, occorre certamente mitigare i potenziali rischi di interferenza tra i due ambiti operativi, cioè: la concessione su Fondi Propri e la concessione di finanziamenti relativi ai sopracitati Fondi.

Inoltre, in armonia con la normativa in materia di conflitto di interessi e con l'art. 47 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 383 – T.U.B., sono nettamente separati gli Organi deliberanti competenti rispettivamente alla concessione dei finanziamenti sul Fondo Sicilia e Fondi extraregionali, cioè il Comitato Fondo Sicilia, e gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti sui Fondi Propri della Società (in base alle “deleghe di Poteri: Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Responsabile Area Crediti”).

In tali casi, l'IRFIS, dietro espressa indicazione della richiedente, previamente edotta sulla materia del suddetto conflitto, potrà valutare – nel rispetto della normativa interna in materia di crediti e di conflitto di interessi – la concessione di finanziamento con Fondi Propri.

In tutti i casi nei quali si può prospettare il rischio di un potenziale conflitto d'interessi, le strutture competenti dovranno sottoporre ai rispettivi organi deliberanti dettagliata informativa affinché quest'ultimi possano valutare motivatamente la sussistenza o meno del conflitto d'interessi e impartire, ove necessario, le relative istruzioni.

In particolare per il Fondo Sicilia, in coerenza con il Manuale operativo del Fondo Sicilia al punto 2.7, in sede di presentazione della domanda, gli Uffici dell'IRFIS preliminarmente rendono edotta l'impresa richiedente in materia di conflitto di interessi, specificando che in caso di operazioni che prevedano una quota a valere sul Fondo Sicilia ed altra quota su altra banca o ente creditizio, la richiedente stessa può liberamente indicare l'istituto finanziario cui richiedere l'eventuale finanziamento integrativo.

## 5.6 Limiti e deleghe in materia di conflitti di interesse

Nel caso di assunzione di rischio nei confronti di parti correlate non valgono le deleghe di potere assegnate dal Consiglio di Amministrazione che diventa pertanto l'unico organo competente in materia.

Rev. n°	Delibera CdA	Disposizione
Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022